



Regione Piemonte
Provincia del VERBANO CUSIO OSSOLA
Comune di ANTRONA SCHIERANCO
Via S. MARIA N° 3 – 28841 ANTRONA SCHIERANCO

 **REGIONE
PIEMONTE**
Regione Piemonte

Tel Uffici 0324 51805
C.F. 83001330030

Fax 0324 575953
P.IVA 00524500030
E-Mail municipio@comune.antronaschieranco.vb.it

Ordinanza n. 10 del 07.04.2025

REVOCA Ordinanza n. 02 del 11.02.25, per l'istituzione di divieto temporaneo di circolazione Via Arvina (tratto dal Campeggio "Le Betulle" e il piazzale parcheggio in loc. Lago di Antrona).

IL SINDACO

Vista l'Ordinanza n. 02 del 11.02.25, con la quale si istituiva il divieto temporaneo di circolazione in Via Arvina (tratto dal Campeggio "Le Betulle" e il piazzale parcheggio in loc. Lago di Antronalago di Antrona), causa cattive condizioni del fondo stradale dovuto alle nevicate;

Dato atto che ad oggi non sussistono più le condizioni di pericolo del manto stradale;

Dato atto quindi che occorre provvedere alla revoca dell'Ordinanza n. 02 del 11.02.25,

Visti il D.Lgs n. 267/00 e s.m.e.i. nonché la Legge n. 127/97 e s.m.e.i.;

ORDINA

1. **La revoca dell'Ordinanza n. 02 del 11.02.25, con la quale si istituiva il divieto temporaneo di circolazione in Via Arvina (tratto dal Campeggio "Le Betulle" e il piazzale parcheggio in loc. Lago di Antronalago di Antrona), causa cattive condizioni del fondo stradale dovuto alle nevicate, in quanto ad oggi non sussistono più le condizioni di pericolo del manto stradale;**

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Stazione Carabinieri di Villadossola;
- Commissariato di Pubblica Sicurezza di Domodossola;
- Ufficio della Prefettura UTG di Verbania

A norma dell'art. 3, c. 4, della L. n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al TAR del Piemonte.

In relazione al disposto dell'art. 37, c. 3, del D.Lgs n. 285/92 e s.m.e.i. sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.e.i.

A norma dell'art. 8 della succitata L. n. 241/90 e s.m.e.i., si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Sindaco Borsotti Franco. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Antrona Schieranco li, 07.04.2025



IL SINDACO
BORSOTTI FRANCO